



# Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

## **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER AUTOSERVIZI PUBBLICI FINALIZZATI AL TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 37 del 25/11/2006.

### **INDICE GENERALE**

<b>Art. 1</b> - Normativa di riferimento .....	pag. 2
<b>Art. 2</b> - Oggetto del regolamento .....	pag. 2
<b>Art. 3</b> - Requisiti per la concessione dell'autorizzazione .....	pag. 3
<b>Art. 4</b> - Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione .....	pag. 3
<b>Art. 5</b> - Autorizzazione per il trasporto scolastico .....	pag. 3
<b>Art. 6</b> - Rilascio dell'autorizzazione per trasporto scolastico .....	pag. 4
<b>Art. 7</b> - Esercizio provvisorio del trasporto scolastico .....	pag. 4
<b>Art. 8</b> - Obblighi dei titolari dell'autorizzazione .....	pag. 5
<b>Art. 9</b> - Attività di vigilanza e sanzioni .....	pag. 5
<b>Art. 10</b> - Sospensione dell'autorizzazione .....	pag. 5
<b>Art. 11</b> - Decadenza dell'autorizzazione .....	pag. 5

## **Art. 1**

### **Normativa di riferimento**

1. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
  - a) D.Lgs. n.395/2000 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci e relativo regolamento di attuazione Decreto n.161/2005
  - b) R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  - c) L.R. n. 30/1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
  - d) L.R. n. 23/1997 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
  - e) L. n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
  - f) D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
  - g) D.P.R n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
  - h) Decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con Decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con Decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;
  - i) Decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
  - j) Decreto del Ministro dei Trasporti 23 dicembre 2003 (Uso, destinazione e distrazione degli autobus);
  - k) Decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
  - l) Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
  - m) L. n. 218/2003 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

## **Art. 2**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni finalizzate esclusivamente all'effettuazione del trasporto scolastico, ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti 31.1.1997.
2. L'attività di trasporto scolastico costituisce tipologia particolare dell'attività di trasporto viaggiatori su strada, mediante veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente.
3. Il trasporto scolastico viene espletato come attività di noleggio con conducente (N.C.C.) effettuato da imprese in possesso dei requisiti e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 395/2000.
4. Ai fini del presente Regolamento si adotta la seguente classificazione dei veicoli:
  - **SCUOLABUS**: mezzi in servizio di trasporto scolastico abilitati al trasporto di oltre 17 persone compreso il conducente;
  - **MINISCUOLABUS**: mezzi in servizio di trasporto scolastico abilitati al trasporto di un numero massimo di 17 persone, compreso il conducente.

## **Art. 3**

### **Requisiti per la concessione dell'autorizzazione**

1. L'esercizio del trasporto scolastico è subordinato al rilascio di apposita speciale autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 395/2000.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Comunale alla ditta risultata aggiudicataria, a seguito di gara d'appalto, del servizio di trasporto scolastico.
3. In sede di gara è richiesta alla ditta la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale di cui al D.Lgs. 395/2000, ovvero la dimostrazione di essere già titolare di licenze, concessioni, autorizzazioni per l'autotrasporto di viaggiatori su strada.  
È inoltre richiesta la dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 4;
  - b) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
  - c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione;
  - d) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 4**

#### **Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
  - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della seguente normativa:
    - L. n. 1423/1956 e s.m. (misure di prevenzione)
    - L. n. 575/1965 e s.m. (antimafia)
    - L. n. 646/1982 e s.m. (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
    - L. n. 726/1982 e s.m. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
  - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione alla gara, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
  - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Nel caso che il titolare dell'autorizzazione da noleggio con conducente intenda svolgere ulteriori attività marginali rispetto a quella di noleggiatore, tali ulteriori attività dovranno essere dichiarate e documentate all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5**

#### **Autorizzazione per il trasporto scolastico**

1. L'autorizzazione specifica per trasporto scolastico, distinta per ogni mezzo, è riferita a veicoli immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente e vale esclusivamente per il trasporto scolastico di cui al contratto d'appalto aggiudicato ai sensi del precedente art. 3.
2. Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo veicolo, per il servizio di trasporto scolastico di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione deve contenere i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti e l'indicazione della classificazione del veicolo di cui all'art. 2, 4° comma.
4. L'autorizzazione è rilasciata alla Ditta in relazione al veicolo di cui abbia la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà d'acquisto (leasing).
5. L'autorizzazione ha una validità temporale corrispondente alla durata dell'appalto e decade automaticamente allo scadere del contratto oppure antecedentemente in caso di rescissione anticipata dello stesso.
6. Il titolare dell'autorizzazione non può vantare diritto alcuno per servizi diversi dal trasporto scolastico o per trasformazione del titolo. L'autorizzazione non è in alcun modo cedibile o trasferibile a terzi, eccetto il caso che sia consentita la cessione del contratto di appalto cui è collegata e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari in capo al cessionario.

#### **Art. 6**

#### **Rilascio dell'autorizzazione per trasporto scolastico**

1. Ad avvenuta aggiudicazione del servizio di appalto, l'Ufficio comunale preposto, verificata la completezza della documentazione presentata in sede di gara o successivamente acquisita anche d'ufficio e l'insussistenza delle cause impeditive ai sensi del precedente art. 4 delle presenti norme, procede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni.
2. In caso di accertamento negativo, l'Ufficio competente dà comunicazione alla ditta aggiudicataria.

#### **Art. 7**

#### **Esercizio provvisorio del trasporto scolastico**

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, il proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 395/2000, e della direzione dell'attività, a titolo provvisorio, anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno, prorogabile di ulteriori 6 mesi nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dall'impresa, l'autorità competente ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti di adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 395/2000.

#### **Art. 8**

#### **Obblighi dei titolari dell'autorizzazione**

1. I titolari delle autorizzazioni devono ottemperare a tutto quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto ed inoltre:
  - a) tenere nel veicolo i documenti di circolazione e l'autorizzazione comunale in originale;
  - b) comunicare eventuali provvedimenti di sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla notifica dei provvedimenti stessi.

2. I veicoli adibiti al trasporto scolastico, il personale impiegato e le modalità di esercizio dovranno essere conformi alla normativa di settore e a quanto di volta in volta specificato dal capitolato d'appalto del servizio.

### **Art. 9** **Attività di vigilanza e sanzioni**

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli relativi alle modalità di svolgimento del servizio ed ispezioni ai mezzi utilizzati.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative definite di volta in volta nei capitolati per l'appalto del servizio.

### **Art. 10** **Sospensione dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione, che incorra in una sanzione, è soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Dopo 3 (tre) diffide da parte dell'Ente locale, l'autorizzazione è sospesa per un periodo di mesi 1 (uno).
3. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.

### **Art. 11** **Decadenza dell'autorizzazione**

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
  - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
  - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
  - c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
  - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi o i suoi legittimi sostituti ai sensi dell'art. 13 non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a regolarizzare l'attività ai sensi dell'art. 12;
  - e) al secondo provvedimento di sospensione;
  - f) qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità;
  - g) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 16, comma 2;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.